

12. bile della Cassa con almeno 10 anni di iscrizione al Fondo o fra i pensionati che fruiscono di pensione diretta, mediante votazione fra tutti gli iscritti ed i pensionati suddetti, a norma del successivo art.11.

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Fondo; essi esercitano la loro funzione a norma degli artt.2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare i Sindaci debbono: - - -

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni e i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

Per ciascuno dei Sindaci di cui al primo comma del presente articolo è nominato, con le stesse modalità adottate per il Sindaco effettivo, un Sindaco supplente.

ART. 11

La nomina dei Membri rappresentanti della Cassa



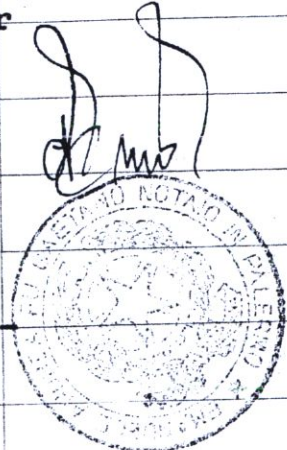
227

e la elezione dei Membri rappresentanti degli iscritti e dei pensionati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci devono essere fatte entro il mese precedente quello di scadenza del triennio di durata di tali organi.

Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive senza legittimo impedimento può essere considerato decaduto con deliberazione del Consiglio, che ne provoca la sostituzione.

Per i Consiglieri e per i Sindaci che siano dipendenti della Cassa costituiscono causa di decadenza dalla carica la risoluzione del rapporto di impiego con la Cassa stessa o l'applicazione, a' sensi dei contratti di lavoro, di sanzione disciplinare di gravità superiore alla sospensione dal servizio per la durata di un mese.

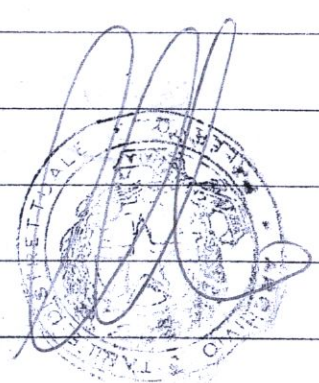
I Membri del Consiglio di Amministrazione, che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali essi vennero nominati, salvo che trattasi di Membro eletto dagli iscritti o dai pensionati diretti, nel qual caso gli succede colui che nella graduatoria dell'ultima elezione segue immediatamente gli eletti. Mancando questa possibi-





14. lità si deve procedere alla elezione.

I Membri del Consiglio di Amministrazione scadu-
ti rimangono nell'ufficio finchè non entrano in ca-
rica i loro successori.



In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei
Membri effettivi del Collegio Sindacale subentrano
i corrispondenti Membri supplenti. I Membri supplen-
ti divenuti effettivi vengono sostituiti con le
stesse modalità di nomina del rispettivo predeces-
sore, salvo che trattasi di Membro eletto dagli
iscritti e dai pensionati diretti, nel qual caso
gli subentra colui che nella graduatoria dell'ulti-
ma elezione segue immediatamente gli eletti. Man-
cando questa possibilità si deve procedere all'ele-
zione.

I Membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale nominati nel corso del triennio
durano in carica fino alla scadenza del triennio
stesso.

L'elezione dei Membri rappresentanti degli
iscritti e dei pensionati negli organi predetti è
fatta dagli stessi iscritti e dai pensionati diret-
ti mediante votazione per scrutinio segreto a mag-
gioranza dei votanti, effettuata anche per mezzo
postale. In questo caso viene fissato un congruo



26



229

termine entro il quale deve giungere il voto. I vo- 15.
ti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considera
no astensioni.

Per le elezioni dei Membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Collegio Sindacale sono predisposti
dal Fondo appositi elenchi nominativi degli iscrit-
ti e dei pensionati diretti aggiornati a non più di
trenta giorni prima della data delle elezioni.

TITOLO III°

P R E S T A Z I O N I

ART. 12

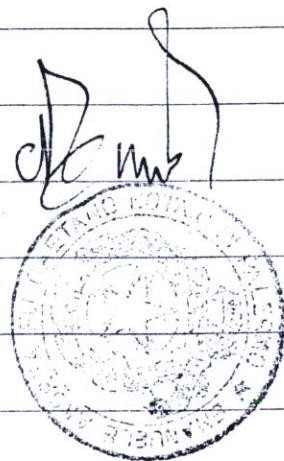
Le prestazioni del Fondo consistono:

- 1) in un trattamento di pensione: diretta e ai su-
perstiti;
- 2) in una liquidazione di indennità ai superstiti,
a norma del successivo art. 25 quando non sia ma-
turato diritto a pensione.

ART. 13

La pensione diretta spetta agli iscritti che al
momento della cessazione del rapporto di lavoro con
la Cassa si trovino in una delle seguenti condi-
zioni:

- 1) abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini
e il 55° anno di età se donne, purchè siano trascor-
si almeno 15 anni di iscrizione al Fondo:



16. 2) abbiano compiuto 35 anni di iscrizione al Fondo, se uomini e 30 se donne, qualunque sia la loro età;

3) siano invalidi permanentemente al lavoro, qualunque sia la età ed abbiano almeno 5 anni di iscrizione al Fondo.

Nessun minimo di iscrizione è richiesto se l'invalidità dipende da causa di servizio presso la Cassa;

4) abbiano compiuto almeno 15 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, o per esonero dal servizio in seguito a malattia, a norma dei contratti di lavoro;

5) abbiano compiuto almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per dispensa dall'impiego avente carattere disciplinare;

6) abbiano compiuto almeno 20 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per dispensa dall'impiego per insufficiente rendimento.

Non compete la pensione a carico del Fondo quando la risoluzione del rapporto di lavoro dell'iscritto



con la Cassa avvenga per destituzione, salvo che 17.

l'iscritto abbia compiuto 60 anni di età se uomo e 55 se donna e siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro dell'iscritto con la Cassa senza che sia maturato il diritto a pensione, viene effettuata la regolarizzazione della posizione dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dal successivo art. 25.

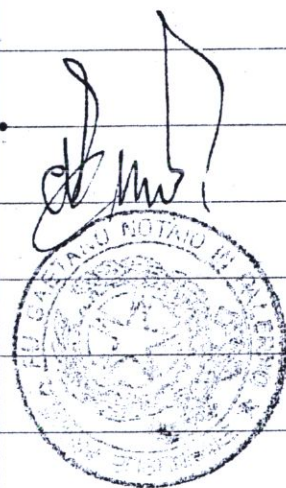
Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione al Fondo dopo che l'iscritto abbia compiuto il periodo di anni di iscrizione previsto dal presente articolo per il diritto a pensione, la frazione dell'ultimo anno se inferiore a sei mesi non verrà calcolata, se uguale o superiore varrà per un anno intero.

ART. 14

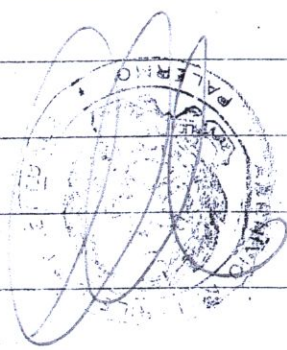
Si considera invalido l'iscritto, il quale, non potendo disimpegnare in modo permanente le proprie mansioni, per menomazione fisica o psichica intervenuta durante il periodo del rapporto di lavoro, cessa dal servizio.

ART. 15

Nel caso di morte di un iscritto o di un pensio-



.18. nato diretto, sempre che per il primo il decesso sia avvenuto dopo 5 anni di iscrizione al Fondo, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa, spetta una pensione ai superstiti seguenti:



1) Al coniuge. Se superstite è il marito la pensione è corrisposta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto invalido permanentemente al lavoro, a norma delle disposizioni in materia vigenti "pro-tempore" per l'assicurazione generale obbligatoria.

2) Ai figli minorenni. La pensione spetta anche ai figli maggiorenni che alla morte dell'iscritto o del pensionato diretto risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro, a norma delle disposizioni in materia vigenti "pro-tempore" per l'assicurazione generale obbligatoria. Conserva il diritto alla pensione di reversibilità dopo il compimento del 21° anno di età il figlio riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nel periodo compreso fra la data della morte dell'iscritto o del pensionato diretto ed il raggiungimento della predetta età.

La pensione spetta altresì ai figli, che, alla morte dell'iscritto o del pensionato diretto, pur avendo superato il 21° anno di età, siano iscritti



26



233

ad una Università o Istituto equiparato. Tale be- 19.
neficio è limitato al periodo normale dei corsi
fissato per il conseguimento di un solo titolo ac-
cademico, sempre che risulti che gli interessati
frequentino regolarmente gli studi e non prestino
opera retribuita.

Nei suddetti casi i figli riconosciuti inabili
e quelli iscritti ad una Università o Istituto equi-
parato devono risultare a carico dell'iscritto o
del pensionato diretto al momento della sua morte.

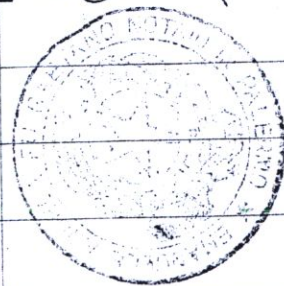
La pensione non spetta alle figlie sposate an-
corchè minorenni.

La pensione spetta alle figlie nubili maggioren-
ni qualora si trovino in stato di bisogno.

Sono equiparati ai figli legittimi ed ai legit-
timati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i
minori affidati a' sensi dell'art. 404 Codice Civile,
nonchè i figli naturali o nati da precedente matri-
monio del coniuge dell'iscritto o del pensionato
diretto.

3) In mancanza di superstiti appartenenti alle
precedenti categorie, la pensione spetta ai genito-
ri a carico dell'iscritto o del pensionato diretto.

La pensione spetta ugualmente ai genitori nel
caso in cui superstite sia il solo coniuge, sempre



20 che risulti che essi vivevano a carico dell'iscritto o del pensionato diretto e si trovino in stato di bisogno.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna nonché le persone alle quali l'iscritto o il pensionato diretto fu affidato come esposto.

Lo stato di bisogno di cui al presente articolo è determinato dalla mancanza di redditi di lavoro e di redditi di altra natura.

ART. 16

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità di cui al presente Statuto è definita da un Collegio di tre medici, dei quali uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto o dai superstiti dell'iscritto ed il terzo di comune accordo tra i due sanitari, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Palermo.

L'accertamento del Collegio Medico è definitivo in via amministrativa.

Circa i termini per i ricorsi al predetto Collegio si osservano le norme di cui all'art. 98 del R.D.L. 4 Ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni.



26



65

235

Le spese relative ai giudizi del Collegio Medi_ 21.
co sono a carico del Fondo.

ART. 17

Non ha diritto a pensione il coniuge superstite:

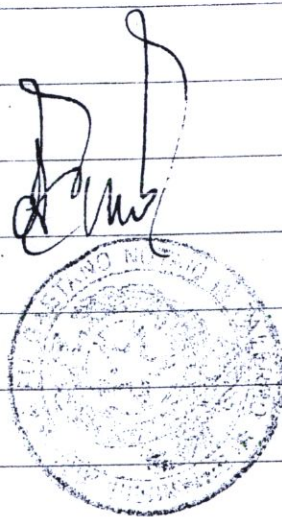
- 1) quando sia passata in giudicato sentenza di se-
parazione personale per propria colpa;
- 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il
pensionato abbia contratto matrimonio in età supe-
riore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora
il matrimonio sia durato meno di due anni, e qua-
lora, in entrambi i casi, la differenza di età tra
i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensiona-
to, della durata del matrimonio e della differenza
di età tra i coniugi quando sia nata prole anche
postuma.

ART. 18

Il diritto alla pensione per i superstiti cessa:

- 1) per il coniuge e le figlie minorenni, quando
contraggono matrimonio;
- 2) per le figlie nubili maggiorenni, quando vie-
ne a cessare lo stato di bisogno;
- 3) per i genitori, nel caso previsto dal 2° com-
ma del punto 3 del precedente art. 15, quando viene
a cessare lo stato di bisogno;



22. 4) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità al lavoro;

5) per i figli, quando compiano il 21° anno di età, oppure, nel caso di maggiorenni inabili al lavoro, quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

6) per i figli maggiorenni iscritti ad una Università o Istituto equiparato quando siano venute meno le condizioni espressamente previste dal precedente art.15.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a 2 annualità della pensione stessa.

ART. 19

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione liquidata al pensionato di retto o relativa all'iscritto defunto, tenuto conto in quest'ultimo caso di quanto previsto dal successivo art.21.

1) se ha diritto il solo coniuge: 60%;

2) se hanno diritto coniuge e figli: 50% per il coniuge e 20% per ciascun figlio;

3) se hanno diritto soltanto figli: 60% per un figlio, 50% per una figlia nubile maggiorenne, 70% per due figli, 100% per tre o più figli;

4) se hanno diritto coniuge e genitori: 60% per



il coniuge, 10% per ciascun genitore;

23.

5) se hanno diritto solo i genitori: 25% per un-genitore, 40% per due genitori.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente d'importo superiore alla pensione goduta dal pensionato diretto o relativa all'iscritto defunto.

Qualora intervengano variazioni nella composizione del nucleo di superstiti con diritto a pensione, la misura della pensione è corrispondentemente ricalcolata.

ART. 20

La pensione diretta è liquidata in tanti 35. mi del 60% della retribuzione pensionabile, di cui al successivo art. 31 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio presso la Cassa e ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

Nel computo degli anni non si tiene conto del periodo oltre il 35° anno di iscrizione.

ART. 21

La pensione diretta per invalidità non dipendente da causa di servizio viene calcolata:

- tra il 5° ed il 12° anno di iscrizione al Fondo, sul periodo di iscrizione compiuto maggiorato del



24. 100%;

- tra il 13° ed il 24° anno di iscrizione al Fondo, come se lo iscritto avesse compiuto 25 anni di iscrizione.

Con tali maggiorazioni non si possono comunque superare gli anni di iscrizione al Fondo che l'iscritto avrebbe potuto raggiungere al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dai contratti di lavoro.

Non vanno assoggettati a tali maggiorazioni i periodi di anzianità convenzionale riconosciuti agli iscritti.

La pensione per invalidità dipendente da causa di servizio viene calcolata sul massimo degli anni di iscrizione al Fondo che l'iscritto avrebbe potuto raggiungere al limite massimo di età o di servizio previsto per il collocamento a riposo dai contratti di lavoro, prendendo a base la retribuzione pensionabile goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa.

Gli stessi criteri si applicano, nei rispettivi casi, per il calcolo della misura della pensione diretta relativa all'iscritto defunto, agli effetti della determinazione dell'importo della pensione spettante ai superstiti.



ART. 22

25.

L'invalidità o la morte si considerano come dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa prevalente e diretta dell'invalidità o della morte dell'iscritto.

ART. 23

Le pensioni dirette decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto con la Cassa e le pensioni ai superstiti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento che ne determina la liquidazione.

Sia le pensioni dirette che quelle ai superstiti cessano con la fine del mese nel quale ha luogo l'evento che ne determina la cessazione.

La pensione annua è corrisposta in 12 rate mensili posticipate ed è maggiorata di una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo, denominata 13^a mensilità, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Qualora l'inizio o la cessazione del godimento della pensione avvengano durante il corso dell'anno, la 13^a mensilità è ridotta in proporzione al numero dei mesi interi durante i quali la pensione è stata erogata.

ART. 24



26. Le pensioni previste dal presente Statuto sono soggette alle stesse variazioni che possono essere apportate alla retribuzione pensionabile del personale in attività di servizio presso la Cassa, avente grado gerarchico e anzianità corrispondenti a quelli che l'iscritto aveva al momento della liquidazione della pensione.

L'onere derivante dall'attuazione delle predette norme fa carico alla Cassa, che ne ha assunto impegno.

ART. 25

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro presso la Cassa prima che sia maturato per l'iscritto il diritto a pensione, il Fondo, in conformità al disposto di cui all'art. 15 comma 4° lettera d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55, verserà all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale la riserva matematica, calcolata a' sensi della legge stessa in base alle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo, fosse stato assicurato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

